

un servizio attivissimo, rimanendo poi vittima del suo zelo. E poi, come dissi, oltre al medico militare, prestavano assistenza sul *Lombardia* anche quattro medici civili.

Questo ho voluto dire, imperocchè se tutti noi dobbiamo essere commossi da una sciagura gravissima che tolse la vita a più della metà dell'equipaggio del *Lombardia*, devesi pure, per verità, riconoscere che tale sciagura non può in alcuna maniera imputarsi a deficienza di soccorsi sanitari.

Santini. Domando di fare una dichiarazione.

Presidente. Non si può: è già passato il tempo stabilito dal Regolamento.

Santini. Me lo consenta, la prego, come testè all'egregio collega Gemma, per osservare soltanto che l'onorevole ministro ha voluto farmi dire ciò che di dire neppure avevo sognato. Sta là, fortunatamente, il resoconto stenografico, per attestare come io, più che riguardoso, non abbia mosso censura a lui, e molto meno al suo degno predecessore, per cui mi onoro nutrire stima ed affetto senza pari. Io ho parlato esclusivamente a patrocinio di quell'altissimo interesse, che è la salute degli equipaggi delle Regie navi. (*Approvazioni*).

Verificazione di poteri.

Presidente. Procediamo nell'ordine del giorno il quale reca: verificazione di poteri: elezioni contestate dei Collegi di Catania II (eletto De Felice), di Palermo IV (eletto Bosco), di Milano V (eletto Barbato), di Cesena (eletto Barbato).

« La Giunta unanime vi propone l'annullamento della elezione di Palermo IV, nella persona del signor Bosco Garibaldi; all'unanimità, meno un voto contrario ed una astensione, vi propone lo annullamento delle elezioni di Cesena e Milano V nella persona del dottor Nicola Barbato, e della elezione di Catania II, nella persona dell'onorevole Giuseppe De Felice-Giuffrida. »

Intorno a queste conclusioni ha facoltà di parlare l'onorevole Squitti.

Squitti. Onorevoli colleghi! La Giunta per la verifica dei poteri, chiamata a decidere sulle elezioni degli onorevoli Barbato, Bosco e De Felice, avvenute il 26 maggio 1895, ha

proposto alla Camera, con relazione presentata nella seduta del 12 luglio, l'annullamento delle medesime per l'ineleggibilità in cui i suddetti colleghi erano incorsi in virtù dell'articolo 40 dello Statuto, dell'articolo 20 del Codice penale e dell'articolo 81 della legge elettorale politica. La Camera approvò le conclusioni della Giunta, nè avrebbe potuto fare altrimenti senza violare le disposizioni contenute nelle citate leggi.

Nelle elezioni suppletive del 25 agosto 1895 i collegi di Palermo IV, Cesena, Milano V e Catania II rielessero, in forma regolarissima, gli onorevoli Bosco, Barbato e De Felice, e su di queste elezioni oggi la Giunta porta il suo giudizio alla Camera con due conclusioni, delle quali è ineccepibile la prima con cui constata l'ineleggibilità dell'onorevole Bosco, che, come risulta dal certificato di nascita, non si trova d'aver compiuto l'età di anni trenta. Invece degna di un esame, che potrebbe anche indurre ad un'opinione diversa, è la seconda conclusione contenuta nel seguente periodo « Persistono ecc. »

La Giunta, adunque, crede che la capacità giuridica dell'eletto occorre considerarla in quel momento nel quale l'elezione è avvenuta. Resta quindi a vedere se la Giunta, messasi dal punto di vista puramente giuridico, abbia bene o male interpretata l'amnistia nei suoi effetti relativi ai nostri colleghi onorevoli De Felice Giuffrida e Barbato. La questione è nuova non solo nel Diritto pubblico nostro; ma ancora in quello di tutte le altre civili nazioni, e perciò val la pena di bene studiarla.

È fuori di dubbio che la natura dell'amnistia sia appunto quella di cancellare il passato: essa non è pietoso perdono; ma giusto oblio, e perciò riposa sulla finzione giuridica che ritiene il reato come non mai avvenuto, ed ingenera, per naturale effetto, la presunzione assoluta dell'innocenza dell'amnistiato. A differenza della grazia, la quale suppone il reato, la condanna ed una certa regolarità di procedura, l'amnistia non suppone nulla, nemmeno l'accusa. Ecco perchè l'amnistia, e non la grazia, ha la forza di ritornare sul passato e di distruggere il maleficio fin dalle sue prime tracce: essa, in altri termini, opera *ex tunc*, mentre la grazia opera soltanto *ex nunc*.

Questi inconcussi principii generali portano alla deduzione logica che, nel caso in